

ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E REGISTRO DEGLI ACCESSI (art. 5. d. lgs. 33/2013, sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

Si rimanda alle disposizioni di legge.

Va ricordato che il diritto all'Accesso Civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dai concessionari di servizi pubblici che non risultino pubblicati, nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e privati.

La richiesta va inoltrata, indirizzata al legale rappresentante della struttura e in forma libera, con trasmissione per raccomandata o per posta elettronica certificata.

La richiesta di accesso deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l'informazione che si intende acquisire; sono pertanto inammissibili le richieste generiche.

Per ulteriori informazioni è comunque possibile rivolgersi direttamente alla direzione della società.

In adempimento all'obbligo di pubblicazione del registro degli accessi, si dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta.

Saliceta S. Giuliano (MO), 30 giugno 2020

Il legale rappresentante

Eunelette Gra